



Bando per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Ravenna per l'ottenimento di certificazioni ambientali e sociali e sistemi di sicurezza e video-allarme antirapina - anno 2021

Art. 1 - Finalità

La Camera di Commercio di Ravenna promuove, mediante la concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento, l'adozione da parte delle imprese della provincia di Ravenna, di sistemi di gestione ambientale, di responsabilità sociale o di certificazione di prodotto e l'utilizzo di sistemi di sicurezza, video-allarme antirapina conformi ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

Il presente bando è emanato ai sensi del regolamento Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.

Art. 2 - Ambiti di intervento

Con il presente bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto progetti presentati da imprese operanti in provincia di Ravenna, in relazione ai seguenti ambiti di intervento:

- 1 Certificazioni ambientali e sociali.** Sono ammessi al finanziamento gli interventi finalizzati all'ottenimento, nel corso del 2021, di uno o più dei seguenti schemi certificativi:
 - sistemi di gestione ambientale conformi alle norme UNI EN ISO 14001 e 13009 e al Regolamento "EMAS" (Regolamento CE n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009);
 - sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000" e certificazione sociale Social Footprint Product (SFP);
 - marchi di qualità ecologica "ECOLABEL" (Regolamento C.E. n. 66/2010), EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto - ISO/TR 14025:2000) e Remade in Italy accreditato presso Accredia;
 - effettuazione di analisi del ciclo di vita (LCA) per prodotti realizzati o commercializzati con conseguente certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14040.

- 2 Adeguamento di sistemi di sicurezza e video-allarme antirapina.** Sono ammessi al finanziamento gli investimenti finalizzati ai seguenti interventi:
 - installazione di sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, e che siano conformi al disciplinare tecnico di cui al Protocollo d'intesa siglato il 12 dicembre 2019 tra il Ministero e le Associazioni imprenditoriali di categoria;
 - sistemi di video-allarme antirapina a circuito chiuso, sistemi biometrici per l'accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
 - casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;



- sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactless e phone payment);
- sistemi di sicurezza di rilevazione delle banconote false.

Art. 3 – Risorse e ammontare del contributo

- 1** Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 50.000, e suddivise come segue:
 - **Azione 1) euro 10.000**
 - **Azione 2) euro 40.000**
- 2** I contributi avranno un importo unitario massimo di euro 2.500 e non potranno superare il 50% delle spese ammissibili;
- 3** Alle imprese in possesso del **rating di legalità**¹ in corso di validità al momento della domanda e fino all'erogazione del contributo, e alle **imprese giovanili o femminili**² verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 (non cumulabili) nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis;
- 4** I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- 5** La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - utilizzare i diversi plafond in modo intercambiabile in caso di utilizzo parziale degli stessi.

Art. 4 Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

- 1** Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

1 Decreto legge 1/2012 (art. 5 ter – Rating di legalità delle imprese) modificato dal decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 62/2012.

2 Requisiti per essere qualificate imprese femminili:

- imprese individuali con titolare donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

Requisiti per essere qualificate imprese giovanili:

- imprese individuali: titolare con età inferiore a 35 anni;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da soggetti con età inferiore a 35 anni ;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da soggetti con età inferiore a 35 anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da soggetti con età inferiore a 35 anni per almeno i 2/3.
- Il requisito dell'età deve essere posseduto il giorno di presentazione della domanda.



- 2 In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"³ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 3 Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

- 1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le singole imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014⁴;
 - abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ravenna; (le UI dovranno risultare iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Ravenna a far data da almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo e saranno escluse le UI classificate come magazzino o deposito);
 - siano attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; nel caso in cui si riscontrino un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;
 - abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

3 *Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- b) *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- c) *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione sorveglianza di un'altra impresa;*
- d) *un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- e) *un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*
- f) *Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*
- g) *Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.*

4 **Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita con Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.** *La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.*



- non siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02).

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo per ciascuna azione di cui all'art. 2. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico. Nel caso in cui le spese siano sostenute per più unità locali dislocate in provincia di Ravenna l'impresa dovrà presentare un'unica domanda rendicontando tutte le spese delle UI.

Articolo 6 - Spese ammissibili

Le spese, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti ad obblighi di legge. La correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente regolamento deve essere evidenziata dalle causali delle copie delle fatture.

I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Non sono ammesse le autofatture e le spese ricomprese in fatture il cui valore imponibile complessivo è inferiore a 100 euro.

Azione 1) Certificazioni ambientali e sociali.

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, con riferimento, esclusivamente, a certificazioni e marchi ottenuti per la prima volta nel corso dell'anno 2021, sostenute a partire dai 15 mesi precedenti la data della certificazione/marchio:

- spese di formazione del personale;
- spese di consulenza;
- spese per la certificazione, registrazione o relative al rilascio della concessione del marchio ecologico

Le spese possono essere sostenute a partire dai 15 mesi precedenti la data di partenza della validità della certificazione/marchio ottenuta e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (farà fede per il calcolo la data della fattura di spesa), integralmente fatturate e pagate. Non saranno ammesse spese connesse a rinnovi di certificazioni.

Le consulenze esterne per la realizzazione delle attività dovranno essere chiaramente connesse alla realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato tra imprese ed il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata)/offerta/preventivo in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività di consulenza con le attività per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione di consulenza.



Azione 2) Adeguamento dei sistemi di sicurezza e video-allarme antirapina.

- Spese per installazione di sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, e che siano conformi al disciplinare tecnico di cui Protocollo d'intesa siglato il 12 dicembre 2019 tra il Ministero e le Associazioni imprenditoriali di categoria;
- spese per installazione di sistemi di video-allarme antirapina a circuito chiuso, sistemi biometrici per l'accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
- spese per installazione di casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;
- spese per installazione di sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactless e phone payment);
- spese per installazione sistemi di sicurezza di rilevazione delle banconote false.

Le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al giorno d'invio della domanda, integralmente fatturate e pagate.

Sono ammissibili solo l'acquisto e relativa installazione di impianti o sistemi di nuova fabbricazione di cui sopra, esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti. Sono esclusi canoni, compresi quelli riferiti ad investimenti in leasing, il noleggio di impianti/attrezzature. Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente collegati all'installazione dei predetti dispositivi. Non sono ammesse le spese di mera installazione di impianti e sistemi di sicurezza il cui acquisto sia stato fatturato in un periodo diverso da quello indicato al presente regolamento.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 500 euro.

Articolo 7 - Cumulo

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
- con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Articolo 8 – Presentazione delle domande

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica**, (<http://webtelemaco.infocamere.it/Servizi-e-gov>) con firma digitale, attraverso la piattaforma Webtelemaco di Infocamere, dalle **ore 10:00 del 22 novembre 2021 e fino alle ore 19:00 del 14 febbraio 2022**. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.

Al fine di poter procedere all'invio, i beneficiari dovranno utilizzare:



- a** un contratto Webtelemaco con Infocamere, che non prevede costi di attivazione e di mantenimento;
- b** un dispositivo di firma digitale intestato al legale rappresentante e di una casella di posta elettronica certificata (PEC), cui verranno trasmesse tutte le comunicazioni successive.

Per partecipare al presente bando occorre inviare **(per tutte le azioni)**, a pena di esclusione:

- A** il modello BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- B** i seguenti allegati firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:
 - modello di domanda;
 - ALLEGATO A) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ra.camcom.it, alla sezione contributi) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e l'avvenuto pagamento e le sue modalità;
 - ALLEGATO B relazione sugli interventi realizzati.
- C** Per gli interventi **di cui all'azione 1)** si dovrà inoltre allegare:
 - nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - nel caso di spese di consulenza, copia del contratto come indicato all'art. 6.

Inoltre, a seconda dell'intervento realizzato:

- A.1 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:**
 - copia della certificazione ISO 14001, iso 13009, della registrazione emas rilasciata da un ente di certificazione accreditato.
- A.2 SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ' SOCIALE:**
 - copia del certificato di conformità alla norma SA 8000, o dello stato di applicant, rilasciato da un ente di certificazione accreditato dal sai, o della certificazione social footprint product social identity sfp accreditato certi-quality, bureau veritas e dnv-g.
- A.3 MARCHI DI QUALITÀ ECOLOGICA:**
 - copia del contratto d'uso del marchio ecologico rilasciato da parte di un ente terzo accreditato di cui all'art.2.
- A.4 EFFETTUAZIONE DI ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA):**
 - copia della certificazione rilasciata da parte di un ente terzo accreditato in conformità alla norma ISO 14040.

D a seconda della tipologia di intervento realizzata **di cui all'azione 2)** si dovrà inoltre allegare:



- copia della dichiarazione di conformità di avvenuta installazione del sistema di sicurezza a regola d'arte, in applicazione delle norme tecniche UNI, CEI, ISO o altre di riferimento, ove tale dichiarazione di conformità sia obbligatoria per legge;
- nel caso di sistemi collegati con le forze dell'ordine, le due attestazioni di avvenuto collegamento dell'impianto di sicurezza al server installato presso la Questura e i Carabinieri;

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti, che andranno evidenziate nella dichiarazione di atto notorio di cui al punto B, sono: bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat dei quali risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale.

Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Sul sito internet camerale www.ra.camcom.gov.it, alla voce Attività Promozionali - Contributi - contributi camerale, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 – Valutazione delle domande e liquidazione del contributo

È prevista una procedura valutativa secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; in caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Completata l'istruttoria delle domande pervenute da parte del competente ufficio camerale, l'ammissione dei beneficiari, la congruità e la coerenza dei progetti ed interventi realizzati rispetto alle finalità del presente bando e l'ammontare del contributo saranno determinati con atto dirigenziale, nei limiti delle somme indicate nel presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute. La graduatoria dei soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente camerale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.



È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda del contributo.

Articolo 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità o dello status di impresa femminile e giovanile;

Articolo 11 – Controlli

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. In particolare, ai sensi del DPR 445/2000, si effettuerà, per verificare l'ammissibilità a contributo delle spese presentate un controllo documentale su un campione pari al 20% delle imprese richiedenti, mediante estrazione casuale. Alle imprese estratte sarà richiesta la presentazione delle fatture e delle quietanze di pagamento in originale.

Nel caso in cui, a seguito di controllo, vengano individuate spese non ammissibili si procederà alla revoca totale o parziale del contributo in relazione al valore di tali spese, con richiesta di restituzione dell'importo non spettante. Ove si rilevino dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del contributo con richiesta di restituzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 12 – Revoca del contributo

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 10;
- mancata trasmissione della documentazione integrativa entro il termine previsto;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 11.



In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità.

Articolo 13 – Responsabile Del Procedimento (Rup)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile amministrativo è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Ravenna.

Articolo 14 – Regolamento Generale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolato si fa riferimento al Regolamento camerale Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici

Articolo 15 – Norme Per La Tutela Della Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.



4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta *protocollo@ra.legalmail.camcom.it* con idonea comunicazione con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in via L. C. Farini 13 P.I. e C.F. 00361270390 tel. 0544-481311, email *camera.ravenna@ra.camcom.it* pec *protocollo@ra.legalmail.camcom.it*, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: *dpo@ra.camcom.it* (pec. *dpo@ra.legalmail.camcom.it*).

Allegato 3) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021



Per informazioni:

CAMERA DI COMMERCIO RAVENNA

Ufficio Orientamento al lavoro creazione d'impresa ed incentivi

Viale Farini 14 48121 Ravenna

Telefono 0544 481479-438-489

email: bandiripartenza@ra.camcom.it

PEC: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it